



**COMUNE DI NIMIS**  
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO PER LA  
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI  
FINANZIARI E PER  
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI  
ECONOMICI A PERSONE, ENTI  
PUBBLICI E PRIVATI**

- Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 135 del 29/11/1990
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 30/12/1993
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 28/09/1995

## **ART. 1**

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 12 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, determina i criteri e le modalità cui il Comune di Nimis deve attenersi nei procedimenti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché alla attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone singole ed associate e ad enti pubblici o privati.

Sono fatte salve le diverse prescrizioni contenute in normative statali e/o regionali.

## **ART. 2**

La concessione o l'attribuzione dei benefici di carattere economico di cui all'art. 1, da parte dell'Amministrazione Comunale a favore di singoli cittadini potrà esplicitarsi solamente:

- a) per finalità sociali o assistenziali;
- b) per assicurare la regolare frequenza alla scuola materna, elementare e media, ove il Comune non riesca a garantire il servizio di scuolabus;
- c) per incentivare la frequenza di residenti agli istituti di istruzione superiore ovvero all'Università.

## **ART. 3**

L'Amministrazione Comunale può concedere i contributi sussidi o sovvenzioni di cui all'art. 2 lett. a):

- previa domanda dell'interessato;
- di propria iniziativa.

La concessione sarà subordinata all'esistenza di un effettivo stato di bisogno in capo al nucleo familiare del beneficiario da accertarsi a mezzo di relazione del responsabile del servizio socio-assistenziale o di altra idonea documentazione.

#### ART. 4

L'Amministrazione può concedere i contributi, sussidi o sovvenzioni di cui all'art. 2, lett. b):

- previa domanda di almeno un componente la famiglia dell'alunno;
- di propria iniziativa:

I benefici economici di cui al presente articolo dovranno indirizzarsi esclusivamente agli alunni residenti in località del territorio comunale non servite abitualmente dal servizio di scuolabus; eccezionalmente, nei casi in cui tale servizio possa risultare interrotto i benefici economici possono essere estesi anche ad altri alunni.

La Giunta Comunale determina l'importo da corrispondere, in relazione all'effettiva disponibilità di bilancio e valutando eventualmente anche la situazione reddituale familiare degli alunni beneficiari, con riguardo:

- alla distanza intercorrente fra l'abitazione dell'alunno e l'edificio scolastico;
- al costo del carburante;
- ad eventuali diverse voci di costo.

#### ART. 5

L'Amministrazione comunale può concedere i contributi, sussidi o sovvenzioni di cui all'art. 2, lett. c):

previa domanda dell'interessato, di propria iniziativa.

I benefici economici saranno determinati dalla Giunta Comunale avuto riguardo:

- alla valutazione conseguita dagli studenti;
- al reddito familiare;
- alla distanza intercorrente fra la sede scolastica ed il luogo di residenza.

All'uopo potranno essere approvati appositi bandi specificanti le modalità e i termini per la presentazione delle domande e i documenti da allegare ad esse.

#### ART. 6

La concessione o l'attribuzione di benefici a carattere economico di cui all'art. 1 a favore di Enti pubblici o privati potrà avvenire:

- a) per finalità sociali o assistenziali;
- b) per finalità ricreative, sportive di base, culturali;
- c) per finalità socio economiche;
- d) per il finanziamento di spese per organizzazioni di gite scolastiche e attività parascolastiche;

e) per assistenza scolastica (gestione mensa scolastica).

#### **ART. 7**

I contributi, sussidi o sovvenzioni di cui all'art. 6 lett. a) potranno essere concessi previa domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente associazione società ecc. cui deve essere allegato lo statuto o altra documentazione dalla quale si evinca in modo non equivoco il fine e/o l'attività sociale o assistenziale dell'Ente richiedente nonché l'ultimo bilancio consuntivo approvato, ove esista.

#### **ART. 8**

I contributi, sussidi di cui all'art. 6, lett. b) potranno essere concessi a Enti, Società, Associazioni, Comitati ecc. previa domanda sottoscritta dal legale rappresentante, cui deve essere allegata:

- relazione illustrativa delle attività che si intendono svolgere nell'anno afferente la richiesta;
- preventivo di spesa relativo alle strutture, mezzi equipaggiamenti.

Le domande dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro il 31 marzo di ogni anno.

Tale termine non è tuttavia perentorio, potendo gli interessati presentare domanda anche successivamente, a fronte di iniziative poste in essere o situazioni verificatesi, non prima programmate o comunque non prima prevedibili.

L'amministrazione comunale inoltre, qualora lo ritenga opportuno, può procedere alla erogazione di contributi di propria iniziativa, con specifica destinazione e per finalità ritenute di particolare interesse generale, a favore di Enti, Società, Associazioni ecc. che si impegnano ad utilizzarli per le finalità prestabilite.

#### **ART. 9**

I contributi, sussidi o sovvenzioni di cui all'articolo 6, lett. c) possono essere concessi previa domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione, società ecc.. unicamente per il finanziamento di:

- acquisto di attrezzature o macchinari;
- prestazioni di servizi ad alto contenuto di specializzazione;
- finanziamento di mancati profitti derivanti dalla dislocazione della attività;
- spese mirate alla valorizzazione e promozione di prodotti caratteristici locali.

All'uopo potranno essere approvati appositi bandi-avvisi specificanti le modalità ed i termini per la presentazione delle domande ed i documenti da allegare ad esse.

I contributi per il finanziamento degli acquisti di attrezzature o macchinari o per le prestazioni ad alto contenuto di specializzazione vengono erogati secondo le indicazioni e direttive della CEE.

#### **ART. 10**

I contributi, sussidi o sovvenzioni di cui all'art. 6 lett. d) possono essere concessi al fine di incentivare la conoscenza dell'ambiente esterno e l'apprendimento degli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori, a finanziamento dei costi inerenti l'organizzazione di gite scolastiche o attività parascolastiche unicamente a favore di:

- Direzione Didattica territorialmente competente;
- Scuola Media - Distretto Scolastico territorialmente competente.

L'istanza di contributo dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante degli organi scolastici e didattici di cui al precedente comma, e dovrà illustrare le finalità che la gita o l'attività intende perseguire, nonché il preventivo di spesa.

#### **ART. 11**

I contributi, sussidi o sovvenzioni di cui all'art. 6 lett. e) potranno essere corrisposti ad Enti, Comitati, Associazioni o Gruppo di cittadini che concorrano nell'organizzazione del servizio di refezione scolastica o in altre attività di assistenza scolastica previa domanda del legale rappresentante esplicitante l'attività svolta dall'Ente ed un sintetico preventivo dei costi.

#### **ART. 12**

Tutte le erogazioni previste dall'articolo 6 dovranno essere rendicontate all'Amministrazione Comunale da parte dei beneficiari nei modi e termini posti a pena della revoca del beneficio economico concesso e con l'obbligo della sua restituzione. La rendicontazione potrà consistere nel bilancio consuntivo, in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o in altro documento dal quale si evinca in modo non equivoco l'avvenuto impiego del contributo in conformità alle finalità di concessione.

#### **ART. 13**

Qualora il beneficiario usufruisca di altri benefici economici erogati da Enti pubblici diversi dall'Amministrazione deve darne precisa comunicazione alla civica amministrazione a pena revoca del contributo con l'obbligo di restituire lo stesso maggiorato degli interessi legali. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, sulla scorta di tale comunicazione rideterminare l'importo del contributo, sovvenzione o sussidio concesso.

#### **ART. 14**

La Giunta Comunale determinerà l'ammontare delle contribuzioni, delle sovvenzioni, dei sussidi, degli ausili finanziari, di cui agli articoli precedenti, in ragione delle disponibilità di bilancio.